

Codice DB1406

D.D. 28 aprile 2014, n. 1196

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4663, parzialmente in sanatoria, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di condotta esistente in sub-alveo del torrente Banna-Bendola, a monte dell'attraversamento di via Torino in Comune di Volpiano. Richiedente: SMAT S.p.a.

Con nota in data 07/01/2014 la società SMAT S.p.a. con sede in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, P.IVA 07937540016, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica, parzialmente in sanatoria, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di condotta esistente in sub-alveo del torrente Banna-Bendola, a monte dell'attraversamento di via Torino in Comune di Volpiano.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Giancarlo Novero, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 8860T, costituiti dalla relazione illustrativa e tecnica, dalla documentazione fotografica, dalla relazione idraulica, dalla relazione ittiofauna e da n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione/il mantenimento delle opere di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Volpiano per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Le opere previste in progetto sono le seguenti:

- realizzazione in sponda destra del torrente Banna-Bendola in Comune di Volpiano, a monte del ponte di via Torino, di una scogliera in massi di cava rinverdita con talee di salice, per uno sviluppo di circa m 37. L'opera di protezione spondale si attesterà a valle alla spalla del ponte esistente; l'estremità di monte sarà immersata nella sponda esistente, mentre il paramento esterno sarà raccordato senza soluzione di continuità con il tratto di scogliera previsto in altro progetto, la cui realizzazione sarà attuata dal Consorzio per la sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola;
- mantenimento dell'attraversamento in sub-alveo con condotta in pressione esistente sempre a monte del ponte di via Torino;
- esecuzione di platea di fondo alveo in massi di cava a secco a protezione della tubazione sopra citata. Il manufatto sarà costituito da un dado in calcestruzzo cementizio, conglobante la tubazione, di spessore m 0,65 e larghezza variabile tra m 1,45 e m 1,85, con soprastante soglia in massi di cava di spessore m 1,50, larghezza circa m 9,10 e lunghezza circa m 15. La platea all'estremità di valle sarà irrigidita da un taglione in calcestruzzo cementizio armato di altezza m 2,50 e spessore m 0,40.

La Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 38600 del 04/03/2014, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori in argomento, ai sensi della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010.

Funzionari incaricati di questo Settore fanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali aggiornati, la realizzazione/il mantenimento delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004, recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 inerenti la disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio provinciale Tutela della Fauna e della Flora di cui alla nota prot. n. 38600 del 04/03/2014;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la società SMAT S.p.a., P.IVA 07937540016, ad eseguire/mantenere le opere sopra descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. per il mantenimento della tubazione già esistente di attraversamento in sub-alveo del torrente Banna-Bendola, dovrà essere ottenuta dal Settore regionale decentrato OO.PP. di Torino, la concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della scogliera e della platea di fondo alveo in progetto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti. Il piano di posa delle fondazioni delle suddette opere dovrà essere posto a quote inferiori di almeno m 1,50 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. i massi costituenti la scogliera e la platea di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso

d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

5. l'opera di difesa spondale dovrà essere raccordata a valle alla spalla del ponte esistente mentre all'estremità di monte dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata nella sponda esistente; il paramento esterno dovrà essere raccordato alla scogliera da realizzare in continuità nel tratto di monte da parte del Consorzio per la sistemazione idraulica del torrente Banna-Bendola, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;

6. la scogliera dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano campagna;

7. l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere opportunamente coordinata con quella relativa ad altro progetto, del Consorzio per la sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola; in esso in Comune di Volpiano è prevista anche la realizzazione di analogo manufatto di protezione spondale immediatamente a monte di quello in argomento;

8. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

9. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

18. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 38600 del 04/03/2014, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, allegato al presente atto;

19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole